



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 80 del 23/02/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE CALCIO A 11

Le calciatrici sottoelencate sono convocate per **MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2026** alle **ORE 14.45** presso il **campo "MANCINELLI" di TITO (PZ)** per una seduta di allenamento.

Le atlete convocate dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Domenico UVA** munite di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno escluse dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al Collaboratore della Rappresentativa Regionale Calcio Femminile **Pietro POLINO (3482710881)** entro le ore 15.00 di martedì 24 febbraio 2026 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

ASTINO	Gaia	10/03/2009	SEVENTEEN POTENZA
BENEVENTI	Federica	30/07/2008	MARMO PLATANO
CALIENDO	Alessandra	05/05/2008	SEVENTEEN POTENZA
CAPALDO	Alicya Antonietta	13/06/2007	VULTUR WOMAN
CAPPIELLO	Lucrezia	01/04/2008	VULTUR WOMAN
CASELLA	Maria Benedetta	15/12/2009	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
CICALA	Giorgia	30/04/2006	ATLETICO AVIGLIANO
CORBO	Asia	17/05/2006	SEVENTEEN POTENZA
D'AMATO	Giovanna	12/12/2005	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
DI PERSIA	Marica	08/01/2004	ATLETICO AVIGLIANO
EVANGELISTA	Maria Flavia	06/04/2007	SEVENTEEN POTENZA
GALASSO	Aurora	18/08/2006	VULTUR WOMAN
GERARDI	Noemi	20/02/2010	SEVENTEEN POTENZA
GIUDICEPIETRO	Raffaella	06/10/2009	A.S.D. ATLETICO MATERA
GREGORIO	Francesca	20/03/2007	MARMO PLATANO
LAROTONDA	Valentina	14/02/2006	VULTUR WOMAN
LASALVIA	Monica	23/08/2010	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
MANCUSO	Sara	28/07/2009	A.S.D. ATLETICO MATERA
OSMAN	Lilia	30/09/2007	ATLETICO AVIGLIANO
PALLADINO	Serena	10/09/2010	ATLETICO AVIGLIANO
RUSSO	Lorenza	02/09/2008	ATLETICO AVIGLIANO

SANCHIRICO	Aurora	05/06/2009	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
TANCREDI	Fatima	12/07/2010	SEVENTEEN POTENZA
TELESCA	Asia	29/05/2008	SEVENTEEN POTENZA
TRAMUTOLA	Rebecca	24/05/2010	SEVENTEEN POTENZA

3.2 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è autorizzato all'attività agonistica:

SCIBILIA Daniele nato il 05.02.2011 ORASPORT LAURIA

** CALCIO A 11 **

UNDER 14

3.3 VARIAZIONE GARA

GARA BOYS VALLEVERDE ACADEMY - FRANCO SELVAGGI del 23.02.2026

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata sarà disputata **mercoledì 25.02.2026** alle **ore 17.15** sul campo Valerio di Melfi.

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dal sostituto Giudice Sportivo avv. Vincenzo Margiotta, nella seduta del **23/02/2026**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER - 19

GARE DEL 17/02/2026

GARA A.S.D. LYKOS - PIETRAGALLA

A causa di un errore di trascrizione del referto arbitrale sul C.U. n. 79 del 20/02/2026 è stato erroneamente riportato il provvedimento di "SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE" del calciatore DE ROSA Teo Pio della Società PIETRAGALLA. A seguito delle verifiche effettuate e del supplemento di rapporto inviato dal Direttore di Gara in data 22 febbraio 2026, il calciatore espulso risulta essere DE ROSA Rocco della medesima Società.

Pertanto è da ritenersi **NULLO** il provvedimento disciplinare del C.U. n. 79 del 20/02/2026 "SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE" a carico di DE ROSA Teo Pio della Società PIETRAGALLA. Di seguito si riporta la decisione corretta:

• CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE

DE ROSA ROCCO

(PIETRAGALLA)

A gioco fermo, tirava un calcio alla gamba di un avversario.

5. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

5.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SEVENTEEN POTENZA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 78 DEL 18/02/2026

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta del **23 febbraio 2026**, ha deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del **Codice di Giustizia Sportiva**, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;

Considerato, nondimeno, che, a mente del **comma 3, del medesimo articolo 76, vigente C.G.S.**, il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;

Tenuto conto, ancora, della disciplina regolata dal **Comunicato Ufficiale n. 77 della LND, pubblicato il 31 luglio 2025**, con allegato il **Comunicato Ufficiale n. 47/A della F.I.G.C. di pari data (citato, altresì, nel C.U. n. 12 del 01 agosto 2025 - C.R. Basilicata)**, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (Stagione Sportiva 2025/2026);

Verificato che, ai sensi del **ridetto Comunicato Ufficiale n. 77 della LND**, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 76, 77 e 78 (dinanzi la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale) incardinati dalla data di pubblicazione del mentovato Comunicato e sino al termine delle competizioni sopra citate, il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione e che **il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;**

Dato atto di come la decisione del **Giudice Sportivo**, oggetto di impugnazione, sia stata pubblicata il 18 febbraio 2026, giusto C.U. n. 78;

Accertato, altresì, come il preannuncio di reclamo della società **A.S.D. SEVENTEEN POTENZA** sia stato inoltrato correttamente in data 18 febbraio 2026 (ore 23:07) con richiesta del referto arbitrale;

Dato atto che in data 19 febbraio 2026 (ore 11.08) questo Organismo inviava alla ricorrente quanto richiesto;

Considerato che la Società **A.S.D. SEVENTEEN POTENZA** aveva termine, per proporre reclamo, fino alle ore 24:00 del 19 febbraio 2026;

Osservato come il ricorso da parte del medesimo **Sodalizio** sia stato depositato soltanto in data 20 febbraio 2026 (ore 10:44);

Visto l'art. 49, comma 7, C.G.S. che sancisce che *"Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo"*;

Ritenuto, quindi, dalla documentazione presente in atti ed in forza delle argomentazioni che precedono nonché di costante giurisprudenza di questa Corte, come non risulti rispettato il termine dettato dalla disciplina regolata dal Comunicato Ufficiale n. 77 della LND e che tale accertata violazione, che preclude la possibilità di dar corso alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio nonché all'audizione della ricorrente, determini l'inammissibilità del reclamo con conseguente impossibilità di procedere all'esame del merito di quanto ivi dedotto, le cui ragioni, ancorché inesprese debbono, per effetto di tanto, comunque ritenersi assorbite.

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così delibera:

- **dichiara** inammissibile il ricorso dalla **A.S.D. SEVENTEEN POTENZA** proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo sul C.U. n. 78 del 18 febbraio 2026 riportata;
- **dispone** incamerarsi la tassa reclamo;
- **manda** alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 23/02/2026

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)